


ODCeC

LEZIONE 062

15 DICEMBRE 2015

FASE ISTRUTTORIA

- LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO
- ISTRUTTORIA INFORMATIZZATA
- ALTRE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE



Nell'ambito dei TRIBUTI CON ACCERTAMENTO un ruolo centrale con la RIFORMA TRIBUTARIA degli anni 70 ha effettuato le DICHIARAZIONI quale esempio di accordo per realizzare l'autuazione e l'adempimento SPONTANEO.

Sempre in quest'ambito l'intervento dell'A.F. può assumere i connotati di:

- LIQUIDAZIONE
- CONTROLLO FORMALE
- ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
- ACCERTAMENTO

Liquidazione

Nazione

- attualmente pressoché MECCANICA di verifica del QUANTUM dovuto dal contribuente (appunto LIQUIDAZIONE)
- si tratta di una VERIFICA prettamente INTERNA ("CARTOLARE") non si va oltre le singole DICHIARAZIONI
- fae antecedente a quelle dell'eventuale ACCERTAMENTO

Riferimenti normativi

ART. 36 BIS
DPR 600/1973 → IMBUTI
DIRATTI

ART. 56 BIS
DPR 633/1972 → IVA

L'analisi regola condotta riguardo l'ART. 36 BIS
MA ANALOGHE considerazioni valgono ai fini IVA
(¹)

Presupposto

Averita prelevazione di una
DICHIARAZIONE

(1) Si parla di LIQUIDAZIONE anche in tema di IMBUTI DI REGISTRO o in tema di risconti eccetti a stabilire superata ma è altra cosa: qui all'AT non c'è effettuato un controllo un'attuale uterazione ma la fare delle fisiologica LIQUIDAZIONE dei TRIBUTI

3

Obiettivo

controllo liquidatorio che mira alle
CORREZIONI :
ERROTI
- MATERIALI
- DI CALCOLO
riguardanti

VERSAMENTI DEGLI IMBATTI

DISTRIBUZIONE DEGLI IMBALI

e, in genere,
OGNI ERRORE RICAVABILE
DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE
DALLA DICHIARAZIONE

ESITO

DEBITO → Versamento

CREDITO ← Compensazione
Rimborso

LETTURA
ARTICOLO
36 bis

Leggere -

CARATTERISTICA
PECULIARE DI
TALE FORMA DI
CONTROLLO

NON RICHIEDE LO
Svolgimento di
alcuna attività
di ricerca di
INFORMAZIONI
DA PARTE DELL'AF.

DATI PRESENTI
IN DICHIARAZIONE

DATI PRESENTI IN
ANAGRAFE TRIBUTARIA

4

UFFICIO
COMPETENTE

AGENZIA DUE ENTRATE

- DIREZIONI PROVINCIALI
(UFFICI PERIFERICI)

MODALITÀ DI
ESECUZIONE

PROCEDURA AUTOMATIZZATA
E GENERALIZZATA
(Riguarda tutte le DICHIARAZIONI)

TERMINI

► Inizio del periodo di PRESENTAZIONE
della DICHIARAZIONE relativa
all'ANNO SUCCESSIVO

(ESEMPIO: per la dichiarazione dei
redditi (UNICO) l'inizio del
periodo di presentazione
è il 2 MAGGIO di ciascun
anno)

ANNO DI IMPOSTA: 2014
DICHIAZIONE RELATIVA ALL'ANNO
DICHIARAZIONE SUCCESSIVA: 2015

TERMINI DI CONTROLLO ENTRO 2 MAGGIO 2016

► NATURA DEL TERMINI → ORDINATORIO
(NON PECUNIARIO)
non è previsto a pena di decadere
delle estese di controllo

5

LE IPOTESI DI CONTROLLO

Corrisioni

- ERROI MATERIALI E DI CALCOLO
commessi dai contabili nelle DETERMINAZIONI di
 - INMONIBILI
 - IMPOSTE
 - CONTRIBUTI
 - PREMI
- ERROI MATERIALI commessi dai contabili nel RIBRIO DELLE ECCELSENZE di
 - IMBATTI
 - CONTRIBUTI
 - PREMI

RISORANCI
DANOS
PRECAZIONI
DICHIARAZ.

RIDUZIONI

- DEDRAZIONI d'imposta
 - indicate in misura superiore a quelle previste dalla legge
 - non spettanti sulla base dei dati risultanti delle dichiarazioni
- DEDRAZIONI del reddito esposto in misure superiore a quelle previste dalla legge • non spettanti
- CREDITI D'IMPOSTA e ipso in misura

6

CONTROLLO

- Tempestività dei versamenti
 - IMBITE
 - CONTRIBUTI
 - PREMI

→ a titolo di SALDO o ACCONTO
- RIFORNIRE ALLA FONTE operata in qualità di SOGGETTO D'IMPOSTA
(DICHIARAZIONE IFF)
- Regolarietà delle COMPENSAZIONI

LA PROCEDURA FORMALE

RICHIESTE AL
CONTRIBUENTE \Rightarrow Nessuna

le procedure si attivano dall'AF con l'invio

COMUNICAZIONI
da parte dell'AF \Rightarrow Sì
(detta anche , nelle pressi ,
AVVISI BONARIO)

OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI (comunicazioni di -) (ESITO)

- REGOLARITÀ
- IRREGOLARITÀ NEI SOLI VERIAMENTE ALTRI
- IRREGOLARITÀ'
- MINOR CREDITO
- MINOR RIMBORSO
- INCORRENZA
quando emergono errori
NON CORREGGIBILI AUTOMATICAMENTE
che potrebbero innescare
ulteriori attività dell'AF
C'è esempio → anomalie modi di versare
→ spese

PROCEDURA

Se emerge quanto sopre l'esito delle LIQUIDAZIONE e' COMUNICATO AL CONTRIBUENTE

Per:
EVITARE LA RETRATZIONE
CONSENTIRE LA REGOLARIZZAZ.

IL CONTRIBUENTE ENTRO 30 GIORNI
DAI RICEVIMENTO PUÒ FORNIRE
EVENTUALI CHIARIMENTI
PER PAR CONDIZIONI ANCHE TAUS TERRIBI NON E' POSSIBILE

I CHIARIMENTI
possono essere
forniti

- Presso gli UFFICI
- TRAMITE PEC
- ASSISTENZA TELEFONICA
ad un numero ministeriale dedicato
- CANALE CIVIS canele telematico
riservato agli
INTERMEDIARI

A DEMPIIMENTO
Se il contribuente
riflette la RAGIONE DI
della COMUNICAZIONE
deve pagare

ENTRO
90 gg.
dall'RICHIESTA

→ IN CASO DI
NOTIFICA
A MEZZO BMA

ENTRO 90 gg.
IN CASO DI INVIO
TELEFONICO

ALL'INTERMEDIARIO (VEDI ALLEGATO)

IN UNICA SOLUZIONE

PAGAMENTO

SE \leq 500,00 → MAX
8 RATE
TRIM.
(prime 6)

RATISAZIONE

REFORMA D.LG. 159/2015

IN CASO DI RATISAZIONE LA 1^a RATA DELL'ESERCIZIO PREVISTA DURANTE I MESI DI AGOSTO



Riservato alla Poste italiane Spa N. Protocollo <input type="text"/>	UNI
Data di presentazione <input type="text"/>	
COGNOME <input type="text"/>	NOME <input type="text"/>
CODICE FISCALE <input type="text"/>	

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento	I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.
Conferimento dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.
Modalità del trattamento	I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento	L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabili del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell'interessato	L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

9

CAUSE DI
DECADENZA
DALLA
RATEAZIONE
(ferme l'ipotesi
del c.d.
"LIEVE INADDEP.")

PAGAMENTO 1^a RATA OLTRE
I 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO

PAGAMENTO DI UNA DELL'AUTRICE
OPERE TRIBUTARÌ OLTRE IL
TERMINI DI PAGAMENTO DELLA
RATA SUCCESSIVA

IL LIEVE
INADDEPIMENTO

(niente del DLGS.
159/2015)

Non si verifica la
DECADENZA

l'importo pagato è INFERIORE
AL DOVUTO nel:
- per un importo NON
SUPERIORE AL 3%
DELL'IMPORTO DELLA RATA
- e comunque per una
somma NON SUPERIORE
A € 10.000,00


TARIVO VERSAMENTO DELLA
RATA NON SUPERIORE A
7 GIORNI

Se invece si verificasse l'

10

INADEMPIMENTO → ISCRIZIONE A RUOLO

Caso delle ipotesi residuali di esistenza del RUOLO



A FINE DI DECADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE
DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO
DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
(ART. 25 DPR 602/1973)
(TERMINI PREVENTORIOI)

ESEMPIO

PERIODO DI IMPOSTA	ANNO IN CUI È INFATTA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE	TERMINI PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA
2016	2015	31.12.2018

Quindi entro il 31 DICEMBRE 2015 devono essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d'imposta 2011 (UNICO 2012)

In scadenza a fine anno le cartelle per i 36-bis sul 2011

Per i controlli formali, invece, è in scadenza l'annualità 2010, stante il disposto dell'art. 25 del DPR 602/73

Alfio CISSELLO

Martedì, 15 dicembre 2015

Le **cartelle di pagamento**, specie se emesse sulla base della dichiarazione, come quasi tutti gli atti impositivi, devono essere notificate entro termini decadenziali.

Per effetto dell'art. 25 del DPR 602/73, la **cartella di pagamento** deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:

- secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
- terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
- quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di **controllo formale** ex art. 36-ter del DPR 600/73.

Entro il prossimo 31 dicembre, quindi, devono essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d'imposta 2011 (modello UNICO 2012), per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica, oppure **2010**, per le attività di controllo formale (modello UNICO 2011).

Invece, per le società che non hanno l'esercizio sociale **coincidente** con l'**anno solare**, il termine decorre non dal periodo d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione, bensì da quello di "scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è stata presentata".

Si evidenzia che, a seguito delle più recenti prese di posizione della Cassazione, per la cartella di pagamento derivante da **sentenza passata in giudicato** non opera il termine di decadenza biennale prima indicato, ma la **prescrizione** decennale, siccome il titolo in base al quale si riscuote non è più l'atto ma la sentenza. Così, il termine indicato finisce con l'essere circoscritto agli accertamenti non impugnati e alle omesse riassunzioni in rinvio (si veda "Nell'estinzione del processo termine per notificare la cartella differenziato" del 1° aprile 2015).


Il DLgs. 159/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, ha poi introdotto specifici termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento nell'ambito di **procedure concorsuali**.

L'integrativa sposta i termini di decadenza

Come previsto dalla L. 190/2014, in caso di dichiarazione integrativa (anche trasmessa in occasione del ravvedimento operoso), i termini di decadenza sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa e non quella originaria, limitatamente agli elementi **oggetto di rettifica**. Nel nostro caso, potrebbe trattarsi di un contribuente che espunge dalla dichiarazione una detrazione d'imposta perché, a posteriori, si è accorto di non averne diritto.

Come detto per gli avvisi di accertamento (si veda “A fine anno, in solfitta il modello UNICO 2011 per decorrenza dei termini” dell’8 dicembre 2015), vale il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, per il **notificante**, alla consegna dell’atto all’agente notificatore o nella data di spedizione. Allora, se, ad esempio, la cartella di pagamento è ricevuta dal contribuente il 4 gennaio 2016, il termine decadenziale risulta osservato se l’atto è stato consegnato all’agente notificatore al più tardi il 31 dicembre 2015.

Periodo d'imposta	Anno in cui è stata presentata la dichiarazione	Termine per la notifica della cartella di pagamento	Tipologia di iscrizione a ruolo
2009	2010	31 dicembre 2013	Liquidazione automatica
2010	2011	31 dicembre 2015	Controllo formale
2011	2012	31 dicembre 2015	Liquidazione automatica
2012	2013	31 dicembre 2016	Liquidazione automatica
2013	2014	31 dicembre 2018	Controllo formale
2013	2014	31 dicembre 2017	Liquidazione automatica
2014	2015	31 dicembre 2019	Controllo formale
2014	2015	31 dicembre 2018	Liquidazione automatica



IMPUGNABILITÀ DELL' ATTO (COMUNICAZIONE RTX) ART. 36 BIS

La Giurisprudenza ultima
(a partire dal 2012)
ha fatto rientrare le
comunicazioni ex 36 BIS
e 36 RTX nell'ambito
degli

AVVISI DI LIQUIDAZIONE
DEL TRIBUTO

e, quindi, ATTI IMPUGNABILI
indanz al giudice Tributario
al sensi dell' ART. 19

D.LGS. 546/1992 (*) ved.
MBL


CONSIGLIO : offrire per l'INVIO TECNICO
AL PROFESSIONISTA (INTEREDIPI)
in questo

a) si entri in discussione con
il CLIENTE

b) se vengono i termini per
l'eventuale pagamento
(non più di me 90 giorni)

M BL

IMPUGNABILITÀ → Tuttavia si tratta di una
IMPUGNAZIONE FACOLTATIVA
nel senso che la menz. impugn.
non determina la DEPLINUITA'
DELA PRETESA



L'IMPUGNAZIONE potra' essere
RESISTATA o addirittura eseguita
per le prime volte con l'emissione
dell'ATTO TIPLICO previsto
dell'ART. 19 D.LGS. 546/92
quindi



ISCRIZIONE A RUOLO

e/○

CARTULLA DI PAGAMENTO

In tale sede potranno farsi vedere
i VIZI all'ATTO FEELEPROSTO
(COMUNICAZIO ex ART. 36 BU)

12

CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ART. 36 TOR DPR 600/1973)

RISULTANTI NORMATIVI

LETTURA
ARTICOLO

36 TOR II, DD.
(rectius imposta sui
REDITI)

- leggere -

NON DOVREBBE NOR DIRETTA IVA una norme
analoga all'art. 36 TOR

OGGETTO

- VI è una RIDOTTA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
(vi possono essere RICHIESTE DI DOCUMENTI
di contribuenti)

- si va oltre le DICHIARAZIONI ma
si è comunque nell'ambito di RICONTI
DOCUMENTATI (anche IN CLOCATI)
- non si va nel MERITO nelle
questioni VALUTATIVE; quindi anche
il controllo in esame ~~NON~~
costituisce FATTISPECIE di ACCERTAMENTO
IN SENSO STRETTO.
- Conferma di cui si riunisce anche
nell'apertura letterale del comma 2
dell' ART. 36 TOR ~~o~~ " SENZA PRESUNZIONE
degli AZIONI ACCERTATRICE A NORMA degli ARTT. 37 e ss.

13

UFFICIO
COMPETENTE

→ AGENZIA DELLE ENTRATE
- DIREZIONE PROVINCIALE
(uffici periferici)

MODALITÀ DI
ESECUZIONE

→ CONTROLLI SELETTIVI
fissati con DECRETO MINISTRALE

TERMINI

→ ENTRO IL 31/12 DEL 2°
ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI
PRESENTAZIONE DELLA
DECLARAZIONE DEI REDDITI

ESEMPIO :

ANNO D'INBITA : 2016

ANNO DI PRESENTAZIONE : 2015

CONTROLLO ENTRO IL : 31/12/2017

→ TERMINI ORDINATORI

LE SINGOLE IPOTESI

ESCLUDERE IN
TUTTO O IN PARTE

- SCOMPUTO DELLE RITENUTE D'ACCONTO NON RISULTANTI
 - delle DICHLARAZIONI DEI CONTRIBUENTI D'INBISITA
 - delle COMUNICAZIONI ex ART. 20 DPR 605/1973
 - delle CERTIFICAZIONI UNICHE
- le DEDTRAZIONI d'imposta non slettanti in base ai DOCUMENTI RICHIESTI
- le DEDUZIONI del reddito non slettanti in base ai DOCUMENTI RICHIESTI

DETERMINARE →

i CREDITI D'INBISITA slettanti in base ai dati risultanti dalle DICHLARAZIONI e ai DOCUMENTI richiesti ai contribuenti

LIQUIDARE →

le MAGGIORI IMPOSTA IRREF e i MAGGIORI CONTRIBUTI dovuti sull'ammontare complessivo dei REDDITI risultanti da più DICHLARAZIONI o CERTIFICAZIONI

CORREGGERE →

errori materiali e di calcolo commessi nelle DICHLARAZ. dei CONTRIB., D'INBISITA.

PROCEDURA

RICHIESTE AL
CONTRIBUENTE
(o AL DITTO D'IMPOSTA)

→ SI

INVITO, PER VIA TELEFONO O IN
POURTE SCURTA, A FORNIRE
CHIARIMENTI e ADDA TRASMETTERE
PICTURE DI VELATENZA e ALTRI
DOCUMENTI non obbligati dalla
dichiarazione o differenze
dei dati forniti da terzi

→ Come fornire chiarimenti (caso
di BU
Tranne telefono)

COMUNICAZIONE
AL CONTRIBUENTE

→ SI

INDICAZIONE DEI MOTIVI che
hanno dato luogo alla
POTENZA degli

- IMBREBILI
- IRREGOLARI
- RETENUTE
- CONTRIBUTI
- PREMI

per consentire anche le
segnalazioni di eventuali DATI
ed ELEMENTI NON CONSIDERATI
o VALUTATI ERRONEAMENTE IN
SCAO DI CONTROLLO FORMALE

16

ADATTAMENTO → vedi 36 BIS

- PAGAMENTO
- RATEAZIONE
- CAUSE DI DECADENZA
- LIVELLI INADATTAMENTO

vedi 36 BIS

INADATTAMENTO → ISCRIZIONE A RUOLO
(ipotesi residuale)

TERMINI PER NOTIFICA
CARICA DI PAGAMENTO
(TERMINI PREVISTI)
- pena decadenza

ENTRO IL 31/12 DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO
A QUELLO DI PAGAMENTO
DEGLI DECLARAZIONI

→ entro entro il 31 dic. 2015
dovranno essere notificate le certifiche relative al periodo d'imposta 2010 (UNICO 2011)

IMPUGNABILITÀ
DELL'ATTO → vedi 36 BIS
(COMUNICAZIONE o
AVVISO BONARIO)

IT


IL 730
PRECOMPILATO

PARTICOLARITÀ PER I
SOGGETTI DIFENSORI
della "DICHIAZIONE
PRECOMPILATA"

Il controllo SIS ISR non ha luogo se

→ il contribuente ACCETTA SENZA MODIFICHE la dichiarazione

→ apporta MODIFICHE che non incidono sulle deterministiche del REDDITO o dell'IMPOSTA



apporta MODIFICHE SOSTANZIALI ma si tratta di un CAF o di UN PROFESSIONISTA ABILITATO

↓ in questo caso
il CAF o il professionista

→ è DUTTINARIO dei CONTROLCI

→ risponderà per l'eventuale pagamento delle IMPOSTE, SANZIONI e INTERESI



DUBBIO DI
"LEGITTIMA COSTITUZIONE"
ex ART. 53 COST.

si scade il PAGAMENTO delle MANIFESTAZIONI DI CARICA CONTRIBUTIVA (SENZA PREVEDERE IL MECCANISMO DELLA RIVALESA)

18

DIFFERENZE
36 BIS / 36 TER
LIQUIDAZIONE / CONTROLLO FORMALE

CONTROLLO DI MASSA
GENERALIZZATO
(di TUTTE le dichiarazioni)

→ AUTOMATICO

CONTROLLO RUSTICO → EVENTUALE
(di anno in anno un DM fissa i criteri)
INDICI DI EVASIONE
CAMBIO OPERATIVO
UFFICI PERIFERICI

CONTRADDITTORIO
NO per LIQUIDAZIONE

SI per CONTROLLO FORMALE

(il contribuente è incaricato
di fornire documenti
prima della COMUNICAZIONE FINALE)

NULLITÀ DELLA
CARTA DI PAGAMENTO

NON PRECISA DAL CONTRADDITTORIO

ART. 36 TER

NON PRECISA DALLA
COMUNICAZIONE FINALE

36 BIS & 36 TER

anche perché 'verrebbe'
meno il beneficio
delle RISERVE delle
SANZIONI (vedi INPEA)

19

CARATTERISTICA CONUNE

Nell'uno (36 Bis) come nell'altro (36 Tcr)
NON SI ATTO IN UNA PROCURA DI
ACCERTAMENTO



- NON SI CONTESTA LA VERIDICITÀ DEI FATTI
ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE
- COSÌ COME NON SI PROCEDE AD UNA
DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL FATTO
- NEPPURE SI PRENDONO IN ESAME FATTI
O ATTI DIVERSI DA CUI CHE È INDICATO
IN DICHIARAZIONE
- PER FARCI CIÒ OCCHIO
PROCEDERE CON
"ACCERTAMENTO IN SENSO STRETTO"

TALU' IMBUSTAZIONE È CONFERMATA ANCHE
DALLA

DISCIPLINA SANZIONATORIA

ACCERTAMENTO
le sanzioni sono
applicate in misura
VARIABILE

→ del 100 al
200 %
della MAGGIORE
IMBUSTAZIONE

36 Bis → SANZIONE
IN MISURA RIDUTTA
AD $\frac{1}{3}$ DI
QUESTA QUANTITÀ $\frac{30\%}{3} = 10\%$

36 Tcr → RIDUTTA
A $\frac{2}{3}$ $\underline{\underline{20\%}}$

20

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

NON NECESSARIO
PER 36 BLIS

- ART. A, C. 1,
L. 212/2000
- ART. 3
L. 261/90

PREVISTO, INVECE,
DALLA NORMA PRESSA
NEL CAP. OSL
36 TBR

N.B.

Parliamo di MOTIVAZIONE IN SENSO PROPRIO
come EXPLICAZIONES DUCI REGIONI DI PARTITO
E DI DIRITTO

Nel 36 BLIS un minimo di EXPLICAZIONE
VI E' MA NON E' UNA MOTIVAZIONE IN
SENSO PROPRIO

L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

PROMESA

L'attività dell'A.F. NON SI ESaurisce nel CONTROLLO della DETERMINAZIONE DEL PRESUPPOSTO

↓ quindi

nell'emissione dell'AVVISO DI ACCERTAM.
(non sempre l'attivit` `e finalizzata all'emiss.
di tale atto)

INFATTI

il rispetto degli

A) ADATTAMENTI
FORMALI E
STRUMENTALI

CONNETTI E
PROPEDEUTICI
EUROPO AL
VERIFICHE
DEL PRESUPPOSTO

o ANCHE DAL
PRESUPPOSTO
VINCOLANTE

possono molte
riguardare

CONTRIBUTO
TERRITORIALE

CONTROLLI
possono avere
ad OGGETTO
anche

► PREVENZIONE
E VIGILANZA

► ATTIVITÀ NEGLI ONTUS
CONSULTATIVI

ad es. per l'elaborazione
degli STUDI DI SOTTOSC
o per il RENDICONTO

CARATTERISTICHE
FUCULARI
DELL'ATTIVITA'
ISTRUTTORIA

- 1 - Il procedimento non richiede che sia necessariamente esperto un premio
CONTRADDITTORIO

2 -

L'attivita' istruttoria include sulle **LIBERTA' INDIVIDUALI
DEL PRIVATO**

ESEMPI : = segreto professionale
= domicilio
= privacy

di RIVOLTA

- COSTITUZIONALE
- ma anche INTERNAZIONALE
(ART. 8 CEDU)

Convenzione
Europea dei
Diritti dell'
Uomo

CONSEGUENZE
LEGATE A
TAI CARATTERISTICHE

1. L'elencazione dei POTERI
ISTRUTTORI deve essere
TASSATIVA
2. L'esercizio dei poteri istruttori
deve avere dei **LIMITI**
3. Deve essere garantita una
TUTELA contro l'INGIUSTO WORKING

23

LIMITI ALL'ESTERNO DEI POTERI ISTRUTTORI

LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE

In alcuni casi la NORMA STIPPA che disciplina l'esercizio prevede dei LIMITI
(es. AUTORIZZAZIONE)

PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLITÀ

PROPORTIONALITÀ

I mezzi istruttori impiegati devono essere ADEGUATI AL FINE PERSEGUITO principio consacrato nell'art. 12, c 1, L. 212/2000

previsti dalla STRADA dei mezzi per l'auto

ma Anche di elaborazione
DOMINANTE e GIUSTIFICAZIONE

RAGIONEVOLITÀ

Le attività d'indagine, dovranno avere UNA LORO UTIUTÀ e non esser, appunto IRRAGIONEvoli

(es. : acquisizione di documentazione irrilevante)

TUTELA

ESERCIZIO DEL
POTERE AL DI FUORI DEI LIMITI
di cui sopra

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
AL DI FUORI DEL
POTERE

INTERROGATORIO
LEGITTIMO


TUTELA DIFFERENZIATA

↓
APPROVABILITÀ
IRRIGUARABILITÀ
(TAR o Giudicato TRIB.)

DIRETTO
SOGGETTIVO

TUTELA IMMEDIATA → GO

SOGGETTI
DESTINATARI
DEI CONTROLLI



Criteri SELETTIVI → fissati ANNUALMENTE
 (ART. 37 DPR 600/73)
 del MINISTRO DELL'
 FINANZE (D.M.)

EFFICACIA
 GURIDICA → EFFICACIA MEGLIOENTE
 DEI D.M. INTERNA
 (come le C.N.)
 NON VINCOLANTE

→ UNICO LIMITE: ABUSO DI
 POTERE

inteso come "ACCANTONATO",
 nei confronti dei propri
 contribuenti

Quindi poiché non sono vincolanti
 ADG → di propria iniziativa
 GDF possono agire anche su SIGNALAZIONI NON ANONIME

25

Sempre e' probato dei SOGGETTI i DESTINATARI
dei CONTROLLI va rispettata le norme

ART. 12, comma 2,
LEGGE 212/2000

Il contenente soggetto a
CONTROLLI HA DIRITTO DI
ESSERE INFORMATO

- delle RAGIONI che
NANNO GIUSTIFICATO
LA VERIFICA
- dell'OGGETTO CHE LA
RIGUARDA

SOGGETTI
TITOLARI
DEI POTERI
ISTRUTTORI

AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

GUARDIA DI
FINANZA

RUZIA TRIBUTARIA

RUZIA VALUTARIA

RUZIA GIUDIZIARIA

26

CLASSIFICAZIONE DEI RISERVI ISTRUTTORI

a) RISERVI DI
RICHIEDERE AL
CONTRIBUENTE O
A TERZI
INFORMAZIONI
(“RICHIESTE”)

- i) TRASMISSIONE DI
DATI E NOTIZIE
(anche tramite
mail e documenti)
- ii) ESIBIZIONE E
TRASMISSIONE DI
ATTI E DOCUMENTI
- iii) “INVITARE” IL
CONTRIBUENTE A
COMPARE
per informazioni
o chiarimenti

b) RISERVI DI
APPURTARE

ACCESSI
ISPESIONI
VERIFICHE
presso il CONTRIBUENTE
o TERZI

① SANZIONE AMMINISTRATIVA
(ART. 11 D.LGS. 671/1997)
(da € 258,00 a € 2.065,00)

② LE NOTIZIE, I DATI ED ATTI, I DOCUMENTI,
I LIBRI E REGISTRI NON SIBBIENNO
TROVATI IN CUSTODIA ALLE RICHIESTE

INADAPPIMENTO
ALLE “RICHIESTE”

Conseguenze

RIFIUTO
INGIUSTIFICATO

NON POSSONO ESSERE PROSCI IN CONDIZIONE
A FAVORE DEL CONTRIBUENTE in testa
e min. nel 0% giurisdizionale

27

③

LEGITTIMAZIONE ALL'ACCERTAMENTO
INDUTTIVO (o EXTRACONTABILE)

che consente all'A.R. di prenderne delle
RESUMENZE del BILANCIO e due scritture contabili
e di UTILIZZARLE

PRESUZIONI C.D.
e SIMPLIFICAZIONI → breve casella dei REQUISITI
di GRANITA, PRECISIONE e
CONCORDANZA

e

DATI E NOTIZIE
COMUNQUE RACCOLTI

4

RIVELANZA PONDE A SUA RISPOSTA MONDARE
AUE RICHIESTE DELL'UFFICI
o ESIBIZIONI DI ATTI o DOCUMENTI FALSI

LE INDAGINI FINANZIARIE


POTERIS
AUTONOMO

Per l'importanza assunta nel corso
del tempo costituisce un Autonomo
POTERE ISTRUTTORIO

RIFERIMENTO
NORMATIVO

ART. 32, comma 1, nn. 6 bis, 7
DPR 600/1973

PROCEDURA



Provvia

AUTORIZZAZIONE DEL

- DIRETTORE CONTRARI ALL'ACCERTAM.
SUL'AGENZIA ANTE ENTRATE
- O DIRETTORE REGIONALE
OPPURE PUR LA CDR
- CARABINIERI DI ZONA

(29)

- SUPERAMENTO DEL
SEGRETATO BANCARIO E
DEL SEGRETATO FINCIARIO

ULTIMA
EVOLUZIONE



ARCHIVIO UNICO Dati
RAPPORTI FINANZIARI
(presso ANAGRAFE TRIBUTARIA)

→ Gli intermediari finanziari
comunicano

- DATI IDENTIFICATIVI
- ESISTENZA DEI RAPPORTI
- QUALSIASI OPERAZIONE
FINANZIARIA compresa
tutte le MIGRATORIE
DEI RAPPORTI

UTI U22
DUE
INDAGINI
FINANZIARIE

→ ART. 32, CO. 1, N. 2 → "PRESUNZIONI
BANCARIE,
DPR 608/1972

30

Per i
VERIFICANTI

se il contribuente
NON PROVA che
sono stati considerati
nelle determinazioni
del reddito

PRESUZIONI
BANCARIE

determinanti

RISPARMIO IN
AMBIENTI

(↑ mettere imponibile)

Per i
PRELEVANTI

se il contribuente

- NON INDICA IL
SUGGETTO
BENEFICIARIO

E

- SJ NON PROVA CHE
NE HA TENUTO
CONTATO NELLA
DETERMINAZ. DEL
REDDITO

LE INTENDONO

IL DD

→

MAGGIORI
RICALCI o CORPOSSI

IVA

→

MAGGIORE IMBOLGIO

GIURISPRUDENZA

31

le le considerate
LEGITTIMI purché
tutte sia esperto
il CONTRADTORIO prima
dell'accertamento

RATIO sui PRESUNZIONI

Si suppone che siano serviti per
acquistare così IN NERO per
produrre a sua volta PIANI IN
NERO.

(DOPPIO GRADO di PRESUNZIONE)

NATURA : PRESUNZIONI LEGALI
RELATIVI



INVERSIONE DELL'ONERE
DEGLIA PROVA

a favore dell'A.F.

che sarebbe legittima ad
emettere il giudizio di ACCERTAMENTO
sulla base delle sole RISULTANZE
ACQUISITE IN AMBITO FINANZIARIO

(32)

Corte Costituz.
(228/2014)

Ha dichiarato l'INCONSTITUITA
costituzionalità delle
PRESTAZIONI DEL PREVISTO
per i LAVORATORI AUTONOMI

In considerazione

- del REGIME CONTABILE
- della mancanza dell'obbligo
del caro ~~ACCIAIO~~
- delle fisiologiche PROFITTA
DALLE ENTRATE DI OGNI SPESA
PERSONALI



Prestazioni per
lavoratori

→ AMBITO
MOLTO
ESTENDUTO

→ TUTTI I
CONTRIBUENTI
purché NON CARI
DI P.IVA

→ al limite anche
a NON TIRARE PI
P.IVA per
accertare RECA
o CORPOSSI de
ATTIVITA' OCCULTA

PARTICOLARITÀ: ANTICIPITÀ → MODI D'EVASIONE
SEMPLIFICATA

In questo caso come può il contribuente ADDURRE PROVA CONCRETA
visibile che non è tenuto a registrare le novità imponibili FINANZIARIE?

Indagini finanziarie con prova contraria alleggerita per i «semplificati»

La Regionale di Torino dà rilievo alla capacità contributiva, nonché alla prova contraria del contribuente

/ Alessandro BORGOLIO

Sabato, 12 dicembre 2015

Nel caso in cui il contribuente abbia adottato la **contabilità semplificata**, i risultati delle indagini finanziarie nei suoi confronti possono assumere rilievo soltanto se i ricavi dichiarati sono inferiori all'ammontare dei versamenti riscontrati sui conti correnti. Ciò poiché la contabilità semplificata non prevede l'annotazione delle movimentazioni finanziarie e, pertanto, non consente di allegare una prova contraria della registrazione in contabilità di ogni movimento contestato. È quanto si desume dall'interessante sentenza n. 873/31/14 della C.T. Reg. di Torino.

Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, gli Uffici possono porre a base delle rettifiche i versamenti bancari, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; analogamente, sono posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto**beneficiario** e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti (questi ultimi sono comunque irrilevanti per i lavoratori autonomi: *cfr.* Corte Cost. n. 228/2014).

In sostanza, se il contribuente evidenzia che gli importi riconducibili alle operazioni bancarie emergono dalle sue scritture contabili e, quindi, sono stati considerati ai fini della determinazione del reddito, l'Ufficio non può procedere alla rettifica sulla base di tali dati.

Ciò è (relativamente) semplice quando il contribuente è in contabilità ordinaria, laddove tutte le operazioni risultano registrate, mentre diventa più complesso quando la contabilità è tenuta, sussistendone i presupposti, secondo il metodo semplificato, che non prevede la registrazione delle movimentazioni. In tal caso, quindi, come può il contribuente **opporre le scritture contabili** – fattispecie probatoria espressamente prevista dalla norma – al Fisco che contesta una data movimentazione finanziaria?

Nel caso oggetto della pronuncia, i ricavi dichiarati erano di circa 330.000 euro, a fronte di versamenti bancari di 60.000 euro, mentre i costi dichiarati erano di circa 280.000 euro, a fronte di prelevamenti bancari pari a circa 55.000 euro.

LA VERIFICA FISCALE

L'ACCESSO

NOTIONE

POTERE DI ENTRARE E DI PERMANERE
NEI LOCALI DEL CONTRIBUENTE

FATISPECIE

- i) ACCESSO PRESSO SEDE IN CUI SI SVOLGE ATTIVITÀ DI IMPRESA
 - COMMERCIALE
 - o AGRICOLO

L'accesso deve essere autorizzato
dal CARO DELL'UFFICIO fiscale
deputato all'effettuazione del
controllo -

Ciò vale anche nel caso di
ENTI NON COMMERCIALI

- ii) ACCESSO PRESSO STUDI PROFESSIONALI
Le norme per garantire le salvaguardie
del SEGRETO PROFESSIONALE ha
previsto :
 - AUTORIZZAZIONE DEL CARO
DELL'UFFICIO
 - necessaria PRESENZA DEL PROFESSIONISTA

III) LOCALI AD "UB PROFISCUO"

per garantire il diritto costituzionale
all'inalberatezza del borghese (Art. 16 Cost.)
oltre all'autorizzazione del CARBOLIFICO
occorre anche

AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(PROCURATORE DELLA REPUBBLICA)

IV) LOCALI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SI
ESERCITA L'ATTIVITÀ
(es.: abitazione privata del contribuente
" " di terzi
sedi di enti che non svolgono
attività d'impresa)

OCCORRE CONGIUNTAMENTE

- AUTORIZZAZIONE DELLA PROCURA
- la sussistenza di GRAVI INDIZI
DI VIOLAZIONE DELLE NORME
TRIBUTARIE
(le valutazioni delle sussistenze
spette al PROCURATORE)

PROCESSO
VERBALE
DI VERIFICA
GIORNALIERO

- Deve essere redatto giornalmente per ogni accesso e ogni ultima volta
- Il verbale deve essere ~~STTO SCRITO~~
DPO CONTABUENTE
- Il contabuente deve avere una COPIA

l'accesso non è finanziato a se stesso ma
STRUMENTALE all'esercizio di ALTRI RISERVI
e precisamente:

ISPEZIONE

NOTIZIONE

CONTROLLO DELLE SCRITTURE CONTABILI
O DI ALTRA DOCUMENTAZIONE
RILEVANTE

VERIFICA

NOTIZIONE

Esame delle

- COMPUTERIZZA
- VERIDICITA'
- CORRISPONDENZA con le DICHIARAZIONI o
ALTRI DOCUMENTI DI FATTO

(36)

DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOBUSTO A VERIFICHE FISCALI



ART. 12

LEGGE 212/2000

- EFFETTUARE ESIGENZE DI INDAGINE E DI CONTROLLO (preludio per poter effettuare il controllo)
- INFORMAZIONE AL CONTRIBUENTE DELL'EPOCA RAGIONI E DELL'OGGETTO DELLA VERIFICA
 - SCORSO
- SCELTA DEL LUOGO
 - C/O PROFESSIONISTA
- DURATA : non più di 30 gg. LAVORATIVI
- PVC finale

EFFICACIA DEL
PVC

NON VINCOLANTE NE' PER
L'UFFICIO che deve
emettere l'avviso di ACC.TO

NE' PER IL CONTRIBUENTE


SULLA BASE DEL PVC e'
POSSIBILE ISCRIVERSI
ALLA LEGGE o EFFETTUARSI IL
SEGUENTE CONSERVATIVO

3A

- CAPITALE DEL CONTRIBUENTE
per far vedere VIZI nell'attuale istituzione
il contribuente può comunicare
- OSSERVAZIONI E RICHIESTE
nel 60 gg. successivi



Il SWIB di ACC.TO non può essere, o deve
di Necessità, emesso prima del 60 gg.



30

ESEMPIO : CASO DUEA C.D. "LISIA FALCIANI"

FALCIANI : dipendente di una nota banca svizzera che aveva rubato dati di alcuni clienti che aveva consegnato AMMINISTRAZ. FINANZIARIE FRANCESA

L'A.F. francese li aveva trasmesse agli altri stati UE in base allo scambio di informazioni previsto dalle direttive attuali M.R.E.

FALCIANI → FRANCIA → ITALIA

